



N. R.G. 10587/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti _____ con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in _____, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

BANCA B S.P.A. in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei
commissari liquidatori *pro tempore*, corrente in _____, rappresentata e difesa in giudizio dagli
avv.ti _____, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to
in _____, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

BANCA C S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in _____,
rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti _____, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultima in _____, in forza di procura in atti;

www.osservatorio.dirittoimpresa.it



TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

“In via principale, accertata la nullità dell'ordine d'acquisto del 30.11.2012 di azioni di **B** per un controvalore di euro 312.500,00.=, del contratto di affidamento in conto corrente del 5.12.2012, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 del 23.7.2013 per n. 255 azioni **B** e per nominali euro 15.937,50.= di obbligazioni **Banca B** 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni, per un controvalore complessivo di euro 31.875,00.=, dell'ordine di acquisto del 23.7.2013 di strumenti finanziari per un controvalore di euro 31.875,00.=, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 per n. 1.600 azioni **B** del 10.7.2014, dell'ordine di acquisto del 10.7.2014 di azioni di **B** per un controvalore di euro 100.000,00.=, del contratto di affidamento in conto corrente del 3.9.2014, del contratto di affidamento in conto corrente del 18.11.2014 e del contratto di affidamento in conto corrente del 30.4.2015, per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore a **Banca B** in liquidazione coatta amministrativa e ad **C**. In via subordinata, annullarsi l'ordine di acquisto del 30.11.2012 di azioni di **B** per un controvalore di euro 312.500,00.=, il contratto di affidamento in conto corrente del 5.12.2012, la scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 del 23.7.2013 per n. 255 azioni **B** e per nominali euro 15.937,50.= di obbligazioni **Banca B** 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni, per un controvalore complessivo di euro 31.875,00.=, l'ordine di acquisto del 23.7.2013 di strumenti finanziari per un controvalore di euro 31.875,00.=, la scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 per n. 1.600 azioni **B** del 10.7.2014, l'ordine di acquisto del 10.7.2014 di azioni di **B** per un controvalore di euro 100.000,00.=, il contratto di affidamento in conto corrente del 3.9.2014, il contratto di affidamento in conto corrente del 18.11.2014 ed il contratto di affidamento in conto corrente del 30.4.2015, per i motivi esposti in narrativa, dichiarandosi che nulla è dovuto dall'attore a **Banca B** in liquidazione coatta amministrativa e ad **C**. In via ulteriormente subordinata, accertato il grave inadempimento di **Banca B**, dichiararsi la risoluzione dell'ordine di acquisto del 30.11.2012 di azioni di **B** per un controvalore di euro 312.500,00.=, del contratto di affidamento in conto corrente del 5.12.2012, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 del 23.7.2013 per n. 255 azioni **B** e per nominali euro 15.937,50.= di obbligazioni **Banca B** 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni, per un controvalore complessivo di euro 31.875,00.=, dell'ordine di acquisto del 23.7.2013 di strumenti finanziari per un controvalore di euro 31.875,00.=, della scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 per n. 1.600 azioni **B** del 10.7.2014, dell'ordine di acquisto del 10.7.2014 di azioni di **B** per un controvalore di euro 100.000,00.=, del contratto



di affidamento in conto corrente del 3.9.2014, del contratto di affidamento in conto corrente del 18.11.2014 e del contratto di affidamento in conto corrente del 30.4.2015, per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore a **Banca B** in liquidazione coatta amministrativa e ad **C**. In via ulteriormente subordinata, accertato l'inadempimento extracontrattuale della **Banca B**, dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore a **Banca B** in liquidazione coatta amministrativa ed a **C**. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali. In via istruttoria, come da verbale di data 16.10.2019".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità delle domande attoree e, conseguentemente, dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB. In subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB. In ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie, volte a dichiarare che nulla è dovuto dall'attore alla **Banca B** e a **C**, in quanto spiegate con l'atto di riassunzione come evidenziato in atti. In via preliminare, nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di **C** per le ragioni e nei limiti esposti in atti. In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, quanto alla domanda di nullità *ex art. 23 TUF*, in quanto prescritta. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio. In via istruttoria, come da verbale di data 16.10.2019. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario *ex art. 2 D.M. 55/2014* del presente giudizio".

CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA:

"In via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio. In via subordinata, respingere integralmente tutte le domande formulate dall'attore **A** in quanto inammissibili e infondate. Condannare l'attore **A** a rifondere ad **C** le spese ed i compensi di causa, oltre IVA (non deducibile per la banca convenuta), cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge".

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione del 7.10.2016, regolarmente notificato, **A** ha allegato di essere stato cliente di **Banca B**, in ragione della titolarità di due conti correnti, n. 350337 e n. 993914, e di conto deposito titoli n. 2071678, quest'ultimo disciplinato da contratto quadro del 29.5.2009, e che certo **D**, dipendente della banca medesima, gli avrebbe rappresentato, in data 30.11.2012, la disponibilità dell'istituto di credito di concedergli un finanziamento di euro 350.000,00.= al fine di consentirgli di effettuare investimento con l'acquisto di azioni e obbligazioni convertibili della medesima banca, operazione rappresentata come priva di rischi, vista la solidità dell'istituto, e prontamente smobilizzabile, tanto che nella medesima data egli avrebbe sottoscritto preordine di acquisto di 5.000 azioni di **Banca B** del valore di euro 62,50.= ciascuna e per un controvalore complessivo di euro 312.000,00.=, preordine che in un primo momento veniva reputato "inadeguato" al proprio profilo di rischio e, subito dopo, accettato dal sistema in ragione della valutazione di "appropriatezza" dell'operazione sulla scorta del questionario Mifid di cui al contratto quadro del 29.5.2009.

L'attore ha rammentato che in data 5.12.2012, di poco successiva al rammentato ordine, avrebbe ottenuto da **Banca B** un finanziamento sotto forma di affidamento operante per elasticità di cassa sul ricordato conto corrente n. 993914 fino all'importo di euro 350.000,00.= e con scadenza al 31.8.2014, utilizzato per l'acquisto delle azioni rammentate, come risultante dall'addebito di data 18.12.2012.

A ha allegato, inoltre, che in data 23.7.2013 lo stesso dipendente di **Banca B** gli avrebbe nuovamente proposto l'acquisto di ulteriori azioni dell'istituto, sfruttando il rimanente affidamento non utilizzato per l'acquisto precedente per euro 37.500,00.= e ciò aderendo al deliberato aumento di capitale, tanto che nella medesima data egli avrebbe sottoscritto scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 per 255 azioni del controvalore complessivo di euro 15.937,50.= e per l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni per euro 15.937,50.=, e quindi il preordine di acquisto dei relativi strumenti finanziari per complessivi euro 31.875,00.=. L'attore, anche in questo caso, ha rammentato che l'operazione sarebbe stata perfezionata in regime di appropriatezza, risultando originariamente inadeguata, di modo che il corrispettivo dell'operazione sarebbe stato addebitato sempre sul medesimo conto in data 2.9.2013, sfruttando l'affidamento rammentato e dopo che la banca avrebbe comunicato in data 26.8.2013 l'assegnazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili.

L'attore ha aggiunto che, in data 10.7.2014, lo stesso **D** lo avrebbe indotto ad altra analoga operazione relativa al nuovo aumento di capitale 2014. Nel dettaglio, **A** ha rammentato che il funzionario di banca avrebbe ancora una volta evidenziato la sicurezza dell'operazione ed il pronto smobilizzo delle partecipazioni, potendo il cliente beneficiare di



ulteriore finanziamento che l'istituto avrebbe concesso aumentando l'affidamento già in essere fino all'importo di euro 480.000,00.=, tanto che nella medesima data egli avrebbe sottoscritto scheda di adesione all'aumento per l'acquisto di 1600 azioni del controvalore complessivo di euro 100.000,00.= ed il relativo preordine, valutato come inappropriato rispetto al suo profilo, ma comunque esitato in ragione della specifica richiesta che gli sarebbe stata fatta sottoscrivere. Così, l'attore ha rammentato che, per eseguire l'operazione, gli avrebbe sottoscritto in data 3.9.2014 nuovo contratto di affidamento per elasticità di cassa e fino a revoca operante sul già rammentato conto corrente per l'importo di euro 480.000,00.= e che, nella medesima data, sarebbe stato contabilizzato a debito su ridetto conto il corrispettivo per l'acquisto delle azioni.

L'attore ha, poi, evidenziato come l'affidamento sarebbe stato rinnovato in data 18.11.2014, stante l'impossibilità di liquidare le azioni per rientrare del debito, non essendo esse gestite su mercati regolamentati, e che, infine, in data 30.4.2015 sarebbe stato contratto finanziamento ancora per euro 480.000,00.=.

A ha evidenziato che le obbligazioni sarebbero state convertite in azioni e che il valore di queste sarebbe risultato in realtà inconsistente, egli apprendendo successivamente della scorrettezza dell'operare dell'istituto di credito che avrebbe collocato i propri titoli azionari pur se privi di sostanziale valore, come emerso a seguito degli interventi delle autorità di vigilanza.

L'attore ha, quindi, allegato la nullità degli acquisti azionari, oltre che dei collegati contratti di finanziamento, per violazione del disposto dell'art. 2358 cc, applicabile anche alle società cooperative, quale era all'epoca la banca vicentina, a mente dell'art. 2519 cc, nonché la nullità delle operazioni rammentate per illiceità della loro causa concreta, essendo stati diretti i finanziamenti in questione non a beneficio del cliente, ma a beneficio dell'ente erogante che, in tal modo, si sarebbe autofinanziato. Peraltro, A ha affermato la nullità degli acquisti azionari, e quindi, dei collegati finanziamenti, per l'affermato difetto di sottoscrizione del contratto quadro in esecuzione del quale gli ordini sarebbero stati eseguiti, contratto quadro a sua volta nullo ai sensi dell'art. 23 TUF.

Peraltro, A ha anche allegato che gli acquisti azionari e i collegati finanziamenti sarebbero annullabili per vizio del consenso, essendo egli stato indotto alle operazioni rammentate sulla scorta della falsa prospettazione della solidità dell'istituto bancario e della facile liquidabilità dei titoli.

In ogni caso, l'attore ha evidenziato la condotta connotata da malafede di **Banca B**, in ragione della violazione degli obblighi sanciti dall'art. 21 TUF, così come ulteriormente esplicitati dal Reg. Consob n. 11522/1998, non essendole stata fornita adeguata informazione in



riferimento all'acquisto azionario, e non essendo l'investimento neppure adeguato al suo profilo di rischio.

In via ulteriormente subordinata, **A** ha evidenziato come la violazione della normativa del TUF rileverebbe anche in termini di responsabilità extracontrattuale, con conseguente obbligo risarcitorio *ex art.* 1337 cc.

L'attore, chiesto l'accertamento della nullità dei contratti di acquisto delle partecipazioni azionarie, ovvero la risoluzione per inadempimento degli obblighi di diligenza dell'intermediario bancario, ovvero l'annullamento dei contratti medesimi per vizio del consenso, ha convenuto in giudizio **Banca B** pretendendo la sua condanna alla restituzione, a titolo di indebito, delle somme corrisposte per l'acquisto delle azioni rammentate e, in via subordinata, accertata la condotta inadempiente dell'istituto di credito, rilevante ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cc, ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni sopportati.

Banca B, costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza delle domande attoree, prima tra tutte quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc, implicante anche l'affermata l'illiceità della causa, negando la sussistenza del collegamento negoziale tra i finanziamenti erogati e l'acquisto delle partecipazioni azionarie oggetto di lite e non prevedendo detti finanziamenti nessun vincolo di utilizzo nel senso prospettato. In ogni caso, la banca convenuta ha evidenziato che l'intento di utilizzare i denari finanziati per l'acquisto delle azioni della finanziante altro non sarebbe che un motivo interno alla sfera volitiva degli attori, non potendosi intravedere alcun obiettivo collegamento tra i negozi oggetto di lite del tutto giustificati e leciti in termini causali.

Anche a volere individuare un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, **Banca B** ha negato l'applicabilità dell'art. 2358 cc alle società cooperative, quale ella era al momento dell'operazione, in forza del principio generale di cui all'art. 2519 cc, potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità esclusa in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben potrebbe per il raggiungimento dei suoi scopi e, quindi, al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio, finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni. Peraltro, pur ammettendo la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, a detta della convenuta detta disciplina in concreto non sarebbe stata violata, tenuto conto che la banca avrebbe posseduto riserve disponibili in grado di coprire non solo i presunti finanziamenti interessati al fenomeno denunciato. Sempre in riferimento alla affermata violazione dell'art. 2358 cc, **Banca B** ha evidenziato come la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postulerebbe una violazione attinente alla disciplina degli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, di modo che, fissando la disposizione in



commento regole di comportamento imposte agli organi gestori, non potrebbero predicarsi le conseguenze invalidanti allegate dagli attori. Infine, la banca convenuta ha evidenziato che, anche volendo ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comporterebbe la possibilità di invalidare unicamente i contratti di finanziamento e non gli acquisti azionari, posto che detta conseguenza sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale. In effetti, la declaratoria di nullità sia dei finanziamenti che dell'acquisto azionario determinerebbe, a detta della convenuta, l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto per l'acquisto delle azioni, avendo la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che dal suo punto di vista non avrebbero alcun valore intrinseco.

In riferimento all'affermata nullità del contratto quadro, **Banca B** ha evidenziato che il regolamento negoziale sarebbe stato perfezionato per corrispondenza e che la copia del contratto medesimo prodotta da parte attrice sarebbe quella in possesso dell'istituto, con la firma del solo **A**, trasmetta allo stesso a seguito di richiesta *ex art.* 119 TUB, disponendo l'attore medesimo della copia recante la sottoscrizione della banca, con conseguente infondatezza della doglianza. In ogni caso, pur volendosi prospettare le nullità in discussione, **Banca B** ha rammentato che, trattandosi di invalidità di protezione posta nell'interesse e prospettabile esclusivamente dal cliente, il contratto eventualmente ben potrebbe essere oggetto di convalida anche mediante comportamento concludente ed incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come accaduto nel caso di specie, avendo *medio tempore* l'attore esercitato i diritti derivanti dall'acquisto delle partecipazioni azionarie. La convenuta ha anche eccepito la prescrizione della domanda di nullità inerente al contratto quadro, essendo decorso il termine quinquennale previsto per le azioni di annullamento, dovendo l'invalidità prevista dall'art. 23 TUF, in quanto nullità di protezione, essere ritenuta assimilabile ad una ipotesi di annullabilità.

Quanto all'affermata invalidità dei contratti asseritamente affetti da dolo, **Banca B** ha negato i raggiri allegati da controparte, così concludendo per il rigetto delle pretese di controparte, anche relative al risarcimento del danno.

Banca B ha eccepito anche l'insussistenza delle violazioni relative ai doveri informativi e dei doveri imposti all'intermediario dalla disciplina del testo unico, in ogni caso non avendo agito ella in detta veste e per la carenza di qualsivoglia inadempimento imputabile, così non giustificandosi in alcun modo le domande di risoluzione e conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie.

Infine, **Banca B** ha negato qualsivoglia responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, anche in riferimento alla violazione dei doveri dell'intermediario finanziario,



essendo infondate le domande di risarcimento del danno, dovendosi se del caso procedere alla riduzione delle pretese, ai sensi dell'art. 1227 cc, non potendosi *in toto* ricondurre la perdita economica alla condotta della banca, dato che parte attrice avrebbe da sempre investito in azioni della banca in modo consapevole dei relativi rischi di perdita.

Essendo stata la banca convenuta sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e provvedendosi a dichiarare l'interruzione del processo, la causa è stata riassunta da **A** nei confronti della procedura verso la quale sono state reiterate le domande già proposte nei confronti della società *in bonis*, nonché convenendo in giudizio anche **C**, asseritamente cessionaria dei rapporti controversi.

Costituendosi in giudizio, la liquidazione coatta amministrativa di **Banca B** ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti, a norma dell'art. 83 TUB, così come l'incompetenza del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di , luogo di apertura della liquidazione coatta. Nel merito ha negato la fondatezza delle pretese attoree. Da parte sua, **C**, chiamata in causa quale cessionaria, ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, negando di essere subentrata nella posizione passiva di **Banca B**, difesa questa a cui ha aderito la stessa liquidazione. Inoltre, **C** ha negato la fondatezza nel merito delle pretese dell'attrice. In via pregiudiziale, **C** ha eccepito anche l'estinzione del processo per tardiva sua riassunzione.

Preliminare ad ogni ulteriore questione è la decisione sull'eccezione di estinzione del processo mossa da **C**.

L'art. 80 TUB prevede che, dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'Economia con cui la liquidazione coatta amministrativa sia disposta, cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché ogni altro organo della banca, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni della legge fallimentare, anch'essa regolante in termini generali l'istituto della liquidazione coatta nel proprio titolo V, dovendosi escludere che detto richiamo normativo si riferisca alla possibilità di regolare la liquidazione ed i suoi effetti mediante la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, salvo il puntuale richiamo fatto dal legislatore a detta disciplina, così come previsto dall'art. 83 comma 2 TUB che rende applicabili gli artt. 42, 44, 45, 46 e 66, nonché e le norme del titolo II, cap. III, sez. II e IV della legge fallimentare.

Nonostante la speciale disciplina prevista per la liquidazione coatta amministrativa degli istituti bancari, anche nella regolamentazione generale rinvenibile nel richiamato titolo V della legge fallimentare è ribadito, all'art. 200 L.F., che dalla data del provvedimento che ordina la



liquidazione cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo della società.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità, proprio sulla scorta del fatto che, in caso di liquidazione coatta amministrativa si configura la perdita della capacità di stare in giudizio della parte colpita da detto evento, considerata la cessazione delle funzioni degli organi sociali e, in particolare, la cessazione delle funzioni di rappresentanza dell'organo fornito di poteri rappresentativi dell'ente, afferma come la procedura di liquidazione per cui è discussione debba considerarsi evento interruttivo dei processi pendenti in cui sia parte la società sottoposta a detta procedura (*ex multis* Cass. n. 1010/2004 e Cass. 10456/2014), secondo il paradigma previsto dal codice di procedura civile agli artt. 299 e 300 cpc in ragione dei quali si verifica l'interruzione del processo in tutti i casi in cui intervenga la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti.

In questa ottica, quindi, non può in alcun modo reputarsi che l'art. 200 comma 2 L.F., applicabile al caso di specie visto il generale richiamo fatto a detta disciplina dall'art. 80 comma 6 TUB, nel prevedere che "nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore", possa essere interpretato nel senso che il processo pendente al momento della liquidazione coatta della parte sia destinato a proseguire automaticamente in capo al liquidatore, senza possibilità di sua interruzione. In realtà, la norma pone semplicemente il principio secondo cui in giudizio non può più stare la società, dovendo invece essere rappresentata dal liquidatore, una volta aperta la procedura.

Chiarito, pertanto, che la messa in liquidazione coatta amministrativa della banca comporta il verificarsi di un evento necessariamente interruttivo del processo, deve ritenersi che nell'ipotesi non possa trovare applicazione l'art. 43 L.F., secondo cui la declaratoria di fallimento comporta sempre e comunque l'interruzione *ipso iure* del processo in cui sia parte l'impresa già *in bonis*. In effetti, come già rammentato, l'art. 43 L.F. non è espressamente richiamato dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, nel contempo dettando una regola speciale rispetto a quella del codice di rito e come tale non applicabile in via analogica, con la conseguenza l'evento interruttivo per cui è questione in riferimento ai suoi effetti sui processi pendenti è regolato integralmente dagli artt. 299 e ss. cpc.

Consegue che l'evento interruttivo produrrà *ipso iure* i suoi effetti, indipendentemente dalla dichiarazione del procuratore costituito resa in udienza ovvero notificata alle altre parti, solo nel caso previsto dall'art. 299 cpc e cioè ove la perdita della capacità di stare in giudizio sopravvenga prima della costituzione della parte. In tale ipotesi, l'evento interruttivo opera di diritto ed immediatamente, indipendentemente da una formale declaratoria ed indipendentemente dalla



conoscenza che di detto evento abbiano le parti o lo stesso Giudice, rilevando detta effettiva conoscenza esclusivamente ai fini della decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio (Cass. n. 18351/2013). Peraltro, proprio nel caso disciplinato dall'art. 299 cpc, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'interruzione del processo di primo grado si verifica in modo automatico, indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano avuto parte attrice o lo stesso Giudice, a causa della liquidazione coatta amministrativa di una società di capitali prima della sua costituzione in cancelleria o dell'udienza di comparizione davanti al Giudice istruttore (Cass. n. 29865/2008).

Nel caso in cui, invece, l'evento interruttivo sopravvenga successivamente la costituzione della parte che da detto evento sia stata colpita, deve trovare applicazione l'art. 300 cpc che, appunto, prevede come l'evento debba essere dichiarato dal procuratore costituito e che solo dal "momento di tale dichiarazione il processo è interrotto".

Nell'ipotesi di specie, l'evento interruttivo che ha colpito **Banca B** si è verificato successivamente la costituzione dalla convenuta ed esso evento, determinato dalla sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, è stato notificato dai procuratori della stessa con atto del 2.10.2017, mentre il ricorso per riassunzione è stato depositato il 28.12.2017 e, quindi, entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 cpc.

L'eccezione di estinzione del processo deve, dunque, essere rigettata.

L'art. 83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente stabilisce che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano poi la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo ove il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura amministrativa di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione, ove le decisioni in tema adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, regolandosi inoltre l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione, al piano di riparto e al rendiconto finanziario.

Peraltro, analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti si ritrova per il caso di fallimento, ove l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 del medesimo corpo normativo in



materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, pone la regola dell'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, mentre l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito viene ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.

Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.

La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche



ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.

D'altronde, vista la già evidenziata analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatasi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare, ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso, non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che il Giudice del concorso non è deputato a dare.

In altre parole, la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa *in bonis* e proprie della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.

Fatte queste doverose premesse, deve osservarsi che **A**, a seguito della riassunzione del giudizio, ha mantenuto ferme tutte le domande originariamente azionate nei confronti della banca *in bonis*, ivi comprese le domande di condanna e di risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione della affermata responsabilità dell'impresa bancaria. In ogni caso, in sede di precisazione delle conclusioni, se le domande di nullità, annullamento e risoluzione sono state mantenute inalterate, l'attore ha abbandonato le pretese di condanna, limitandosi a chiedere la



declaratoria di nulla dovere. In effetti, le originarie pretese di condanna avrebbero dovuto ritenersi certamente improseguibili, dovendo essere fatta valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni conseguente domanda di accertamento e condanna al pagamento del relativo credito risarcitorio, come dicasi per ogni domanda di carattere restitutorio, su qualsivoglia titolo fondata.

Diverse e più articolate considerazioni debbono essere fatte in riferimento alle domande di nullità, annullamento e risoluzione come mantenute ferme in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziandosi che la richiesta di accertamento di nulla dovere in ragione dei titoli negoziali dedotti in giudizio era avanzata fin dall'atto introduttivo del giudizio, di modo che può dirsi intervenuto un ammissibile abbandono delle originarie più estese pretese, senza che possa ritenersi in punto alcuna proposizione di domande nuove. In effetti, parte attrice ha sempre chiarito che l'utilizzo dell'elasticità di cassa per l'acquisto delle azioni è stato addebitato sul conto corrente più volte menzionato e che egli non avrebbe provveduto all'estinzione del relativo debito ancora in essere. In detto contesto di allegazioni assertive, la domanda contenuta nell'atto di citazione di "condannare" allo storno dell'addebito e dei relativi interessi debitori con ripristino del saldo contabile anteriore all'addebito medesimo, per effetto della nullità, annullamento o risoluzione dei finanziamenti collegati all'acquisto delle azioni, altro non è che una domanda di accertamento dell'inesistenza del debito derivante da titolo contrattuale invalido o risolubile e non una domanda di risarcimento del danno o di ripetizione di somme mai esborsate.

Premesso che la questione della procedibilità di dette domande deve essere valutata in ragione della prospettazione attorea, a prescindere dalla loro fondatezza, si è già detto che l'allegazione di fondo delle difese di parte attrice è quella della sussistenza del collegamento negoziale tra i finanziamenti erogati, che si afferma non essere stati rimborsati e l'acquisto delle azioni dell'istituto di credito convenuto e ciò, al fine della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2358 cc, con conseguente affermata nullità dei negozi collegati. In termini analoghi, l'attore ha affermato l'annullabilità dei negozi collegati (finanziamenti e acquisto delle partecipazioni azionarie) in ragione del fatto che i negozi in questione sarebbero affetti da vizi del consenso. Così è stata fatta valere la risoluzione dei contratti collegati, con conseguente loro inefficacia per inadempimento degli obblighi imposti all'intermediario bancario dal TUF.

Dette pretese ben possono essere valutate come funzionali alla domanda di accertamento negativo del credito di **Banca B** il cui titolo è costituito fondamentalmente dai finanziamenti oggetto di contestazione, intendendo parte attrice essere liberata dagli obblighi inerenti. Peraltro, non può dirsi che la domanda di accertamento negativo declinata nei termini indicati, sia proposta per aggirare l'improponibilità o improcedibilità delle domande di



accertamento i crediti risarcitori e restitutori, posto che la pretesa di accertamento negativo degli obblighi di rimborso dei finanziamenti collegati all'acquisto di azioni è finalizzata a liberare il debitore dall'obbligazione derivante dal titolo contrattuale, mentre i crediti restitutori si fondano sul titolo dell'indebito ed hanno ad oggetto la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto delle azioni medesime.

Sotto quest'ultimo profilo, va, peraltro, chiarito come detta domanda di accertamento negativo non è stata proposta unicamente al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi assunti verso la banca in ragione dei negozi asseritamente invalidi o da privarsi dei loro effetti, ma pare essere introdotta anche nella prospettiva, in caso di accoglimento delle domande in questione, della possibilità di compensare i crediti reciproci delle parti conseguenti agli obblighi restitutori (*id est* il credito attoreo per la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto delle azioni ed il credito capitale della banca per l'ottenimento della restituzione delle somme finanziate).

Se per quanto sinora argomentato e nei limiti dalla domanda di accertamento negativo del credito vantato da **Banca B**, è consentito affermare l'ammissibilità e procedibilità delle domande di invalidità o annullabilità dei negozi collegati, deve verificarsi se nella presente sede possa essere legittimamente invocata la compensazione, secondo quanto per la verità semplicemente accennato in sede di comparsa conclusionale dall'attore, volta ad estinguere l'eventuale credito della banca per restituzione del mutuo, credito che comunque la banca potrebbe vantare, anche a titolo di ripetizione di indebito, ove i finanziamenti fossero invalidi o dovessero essere ritenuti risolvibili.

In termini generali si osserva che l'art. 83 comma 3 *bis* T.U.B. prevede come "in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa". Si può ritenere che la *ratio* della norma, analogamente alla disciplina della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di reputare estinta la sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Si ritiene, in altre parole, che la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di compensazione deroga in modo consistente al principio della *par condicio creditorum*, valevole anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo



al creditore della procedura di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione per compensazione della reciproca pozione debitoria, consentendo nel contempo l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello stato passivo.

Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt. 86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.

Nel caso che occupa, l'attore ha chiesto di accertare i suoi crediti scaturenti dall'affermata invalidità ed inefficacia dei negozi collegati al fine di ritenere estinti i suoi debiti derivanti dai rapporti negoziali dedotti, primi tra tutti i finanziamenti, senza tuttavia che sia mai stata introdotta la relativa domanda di condanna, di modo che non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attore debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito ai fini della compensazione regolata dall'art. 83 T.U.B. e per le finalità ad essa sottese.

In conclusione, debbono reputarsi procedibili verso la liquidazione coatta amministrativa di **Banca B** le sole domande di nullità, annullamento o simulazione dei contratti di finanziamento assennatamente collegati con l'acquisto di azioni della banca finanziante, volte all'accertamento negativo del debito derivante in capo all'attore dai rapporti dedotti ed al fine di ottenere la liberazione del relativo debito, mentre vanno repute improseguibili le domande tutte di condanna, a qualsivoglia titolo proposte, e quelle relative alla richiesta di estinzione per compensazione del debito verso **Banca B** a in liquidazione.

Infine, deve certamente essere ritenuta improcedibile la domanda subordinata di accertamento dell'"inadempimento extracontrattuale" della banca in quanto, come tale, certamente



non diretta all'accertamento negativo del credito derivante dai titoli di finanziamento privi di validità o efficacia, quanto diretta a precostituire l'accertamento di un credito risarcitorio che, come detto, non è neppure possibile porre in compensazione.

Quanto all'affermata incompetenza del Tribunale di Venezia, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, essendo asseritamente competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di _____, quale Giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83 comma 3 ultima parte, va osservato che l'eccezione assume rilevanza unicamente in riferimento alle domande reputate perseguibili e dirette, previo accertamento della invalidità o inefficacia dei contratti asseritamente collegati, che alcun credito la procedura può vantare verso l'attrice in virtù del titolo negoziale per cui è giudizio. Ora, in punto va rilevato semplicemente che le domande in questione non traggono origine né sono derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa, non trovando per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.

Quanto alla posizione di **C**, va osservato che **A** ha allegato che la terza chiamata avrebbe acquistato attività e passività di **Banca B**, diventandone cessionaria. Le difese specificamente mosse in punto da **C** rilevano come detto istituto di credito non sarebbe subentrato nelle aperture di credito del 5.12.2012, del 3.9.2014 e del 18.11.2014, essendo le relative esposizioni estranee al perimetro delle attività incluse, mentre sarebbe subentrata unicamente nella posizione creditoria derivante dall'apertura di credito per euro 480.000,00.= concessa con contratto del 30.4.2015, pur oggetto di domanda attorea che pare prospettare come i singoli affidamenti succedutisi nel tempo siano non solo collegati con le operazioni di acquisto di azioni della banca finanziante, ma anche tra loro collegati in ragione del fatto che gli affidamenti esprimerebbero il sostanziale rinnovo dei precedenti. La questione, rilevante anche al fine di verificare la sussistenza o meno della legittimazione passiva sostanziale di **C**, anche in riferimento al contratto del 30.4.2015, deve essere rimessa al definitivo giudizio di merito. La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'eccezione di estinzione del processo;
2. dichiara, inoltre, improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dall'attrice a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta nei termini di cui in parte motiva;



3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Venezia, 28 gennaio 2020

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliانا Guzzo

WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT

